

ACCORDO QUADRO

TRA

Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi" (di seguito ITAGG), con sede legale in Roma Via di Vigna Murata, 571/573, CF 80185390582, Partita IVA 02132081007, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Pontarelli, che agisce in qualità di Dirigente scolastico dello stesso, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Istituto

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella 2/4, codice fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

L'Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi" (ITAGG):

- è un Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico dell'agricoltura nazionale;
- è un Istituto di scuola media superiore e offre una formazione tecnica rivolta allo sviluppo di competenze specifiche nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive legate alle produzioni animali e

vegetali, con particolare attenzione alla qualità del prodotto e alla tutela dell'ambiente; nonché offre una formazione rivolta allo sviluppo delle biotecnologie ambientali con l'introduzione del nuovo indirizzo chimico;

il complesso scolastico ha un'estensione di circa 76 ettari all'interno dei quali sono bene inserite le strutture della scuola, gli edifici aziendali (cantina, frantoio, serre, caseificio, macelleria, officina) e le aree destinate alle coltivazioni (uliveti, vigneti e seminativi) e le strutture sportive (palestra, campo polivalente) e le strutture didattiche che consistono in laboratori di agronomia, chimica, biotecnologia, informatica e topografia e costruzioni, la palestra e la biblioteca.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. I, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;

è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività,

sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;

- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse anche attraverso attività di formazione;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

CONSIDERATO CHE

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una collaborazione, finalizzata a costruire un terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, favorire lo scambio di conoscenze scientifiche, promuovere iniziative comuni, realizzare progetti, diffondere i risultati e le innovazioni nel contesto nazionale e internazionale;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

Finalità

1. ITAGG e CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati al reciproco scambio di conoscenze e alla realizzazione congiunta di attività nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, di formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera agroalimentare; la realizzazione congiunta di attività in ambito didattico e formativo; lo sviluppo di programmi di ricerca e la valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché la predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica e ricerca, favorendo l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, di eventi, conferenze, attività di informazione, divulgazione della ricerca e/o promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari italiane.

Articolo 3

Accordi esecutivi

1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici

accordi esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente
Accordo.

2. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento dell'Accordo Quadro da cui
discendono, dovranno necessariamente indicare, ove applicabili:
- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca
scientifica da espletare;
 - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in
relazione alla ripartizione di oneri eventuali;
 - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - d) il personale coinvolto;
 - e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento
delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni del ITAGG e di quelli
dell'Ente;
 - f) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
 - g) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e
comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da
conseguire.

Articolo 4

Comitato di indirizzo strategico

1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del
presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico ai fini della
programmazione delle attività.

2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.

3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.

4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale avente specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne ITAGG della rete dei propri collaboratori, aventi le competenze necessarie nell'ambito delle tematiche e dei progetti.

5. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché l'implementazione e il monitoraggio di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

6. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fin di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

7. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6;

8. La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5

Tipologia delle azioni programmatiche

1. ITAGG e il CREA, anche tramite il Comitato di indirizzo strategico, intendono collaborare sviluppando le seguenti azioni programmatiche:

- a) promozione della cultura scientifica, tecnologica e tecnica;
- b) realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse;
- c) realizzazione di attività didattiche istituzionali curriculari, anche di alta formazione;
- d) diffusione delle innovazioni e delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- e) attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale;
- f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- g) partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;
- h) utilizzo dei laboratori, impianti pilota e sistemi di monitoraggio di reciproco interesse con particolare riferimento a quelli delle biotecnologie agroalimentari, delle filiere vitivinicola, olivicolo-olearia e cerealicola
- i) ogni altra attività di comune interesse, ritenuta idonea al perseguitamento delle finalità del presente Accordo.

Articolo 6

Entrata in vigore, modifica e durata

- 1) Il presente Accordo Quadro ha validità di 5 (cinque) anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.
- 2) Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra ITAGG e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 7

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Accordo è in via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli Accordi esecutivi di cui all'art. 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

4. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

5. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Accordo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 8

Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

2. L'utilizzazione dei loghi del ITAGG e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 9

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i

dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Accordo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Accordo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.

2. I dati personali saranno conservati per l'intera durata del presente Accordo e comunque sino al termine prescrizionale di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

3. Gli Accordi esecutivi, di cui all'art. 3 del presente Accordo quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

4. Il Responsabile protezione dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it; il Responsabile protezione dati nominato dal ITAGG è contattabile al seguente indirizzo: rmta070005@istruzione.it

Articolo 11

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in

vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 12

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Accordo con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 13

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli Accordi esecutivi di cui agli artt. 3 e 5.

Articolo 14

Oneri fiscali

1. Il presente Accordo Quadro costituisce un unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà a carico della parte proponente

Articolo 15

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 16

Comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Accordo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:
ITAGG – Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi”
rmta070005@pec.istruzione.it
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:
crea@pec.crea.gov.it

3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Istituto Tecnico Agrario “G. GARIBALDI”

Il Dirigente Scolastico - Rettore

Andrea Pontarelli

Per il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia

agraria

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.